



# Città di Mondovì

---

## Provincia di Cuneo

ORDINANZA N. 31

**OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA, DI INTRODUZIONE, DI UTILIZZO, DI TRASPORTO E/O DETENZIONE DI BOTTIGLIE E RECIPIENTI IN VETRO E/O LATTINE E DI ALTRI CONTENITORI COMUNQUE IDONEI ALL'OFFESA DELLE PERSONE ED OGGETTI CHE POSSANO ARRECARE DANNI IN OCCASIONE DELL'EVENTO CHE AVRA' LUOGO IL GIORNO DOMENICA 08 FEBBRAIO 2026 IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI RELATIVI AL "CARLEVE' 'D MONDVI' 2026"**

IL SINDACO

Premesso che nella giornata di domenica 8 febbraio p.v., in occasione dei consueti e tradizionali festeggiamenti relativi alla manifestazione **"CARLEVE' 'D MONDVI' 2026"**, l'Associazione **"Famija Monregaleisa 1949 APS"**, con sede in Mondovì- Corso dello Statuto n. 26, ha programmato un evento consistente:

- nella sfilata, in Mondovì Rione Breo, dei gruppi mascherati e folkloristici di Carnevale il cui percorso con partenza da Piazza Santa Maria Maggiore si articolera in Via Piandellavalle, Via S. Agostino, Piazza S. Pietro, Via Meridiana, Via Giovanni Battista Beccaria, Via Biglia, Piazza Ellero, Via Alessandria, Piazza San Pietro (punto di conclusione della sfilata);
- nella realizzazione del "Villaggio dei Bambini" e "Volo vincolato di mongolfiera" in Piazza Ellero;
- nel "Volo vincolato di una mongolfiera" in Piazza della Repubblica;

Preso atto della relazione "Safety" in data 09/01/2026 e della relazione di progetto in data 09/01/2026 per l'evento di che trattasi, entrambi documenti redatti dallo Studio Leonardo S.r.l. s.u. a firma del Dott. Ing. Borgogno Valter, pervenuti in data 06/02/2026 prot. n. 5672;

Ritenuto che la gestione di detto evento richieda l'adozione di tutti i provvedimenti del caso, finalizzati al pacifico e tranquillo svolgimento, nonché al fine di evitare che nell'ambito dello stesso si verifichino danni a cose e persone per gesti inconsulti di terzi, o fatti di turbativa ai partecipanti, nonché per esigenze di tutela dell'ambiente e del patrimonio sia pubblico che privato;

Considerato che la vendita, l'introduzione, l'utilizzo, il trasporto e/o la detenzione di bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e di altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone costituisce, in un contesto di affollamento, un grave pericolo per l'incolumità pubblica sia a causa dell'abbandono dei contenitori vuoti direttamente sul suolo, sia perché gli stessi potrebbero essere utilizzati quali strumenti atti ad offendere persone e/o a danneggiare il patrimonio pubblico e privato;

Ravvisata la necessità di precludere, al fine di assicurare il normale svolgimento dell'evento nonché di prevenire pericoli per la sicurezza e l'incolumità pubblica, la vendita, la detenzione, il trasporto e/o l'utilizzo di oggetti atti a provocare danni, disturbo o molestie alle persone;

Richiamati:

- l'art. 50 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

- il Regolamento comunale di Polizia Urbana, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 15 del 07/05/03 e s.m.i.;

- l'Ordinanza Sindacale n. 24 in data 04/02/2026 avente per oggetto “Divieto di introduzione, trasporto e/o detenzione di bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e di altri contenitori comunque idonei all’offesa delle persone ed oggetti che possano arrecare danni nell’area di Piazzale Unità d’Italia destinata all’esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante (luna park di carnevale)” **per il periodo dalle ore 12:00 del giorno 07 febbraio fino alle ore 24:00 del 22 febbraio 2026;**

## ORDINA

per i motivi espressi in premessa, in occasione della manifestazione **“CARLEVE’ ‘D MONDVI’ 2026”** consistente nella realizzazione di quanto segue:

- Sfilata dei gruppi mascherati di Carnevale nelle vie del centro storico di Mondovì Breo;
- “Villaggio dei Bambini” e “Volo vincolato di mongolfiera” in Piazza Ellero;
- “Volo vincolato di una mongolfiera” in Piazza della Repubblica

**il giorno domenica 08 febbraio 2026 dalle ore 10:00 alle ore 23:00 in tutto il rione di Mondovì Breo compreso il Piazzale Unità d’Italia**

**che sia fatto divieto a chiunque:**

1. di introdurre, utilizzare, trasportare e/o detenere bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e altri contenitori comunque idonei all’offesa delle persone;
2. di somministrare e vendere bevande in bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e altri contenitori comunque idonei all’offesa delle persone anche se utilizzati per il consumo itinerante sulla pubblica via,
3. di vendere bevande in bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e altri contenitori comunque idonei all’offesa delle persone dispensate da distributori automatici i cui gestori dovranno provvedere ad ogni misura e adempimento necessario per impedire l’erogazione;

4. di vendere i seguenti oggetti: petardi, bombolette spray schiumogene, spray urticanti, manganelli, fialette puzzolenti, polverine pruriginose ed ogni altro simile oggetto che possa recare danni, disturbo o molestie alle persone;
5. di trasportare, detenere e/o utilizzare i seguenti oggetti: petardi, bombolette spray schiumogene, spray urticanti, manganelli, fialette puzzolenti, polverine pruriginose, materiale infiammabile, sostanze nocive, borracce in metallo, bottiglie di plastica più grandi di 0.5 litri, borse e zaini di dimensioni superiori ai 15 litri, valigie, trolley, coltelli, materiali esplosivi, caschi, bombolette spray, ed ogni altro simile oggetto che possa recare danni, disturbo o molestie alle persone.

I divieti di cui ai punti **2 e 4** sono estensibili nell'area, di Piazzale Unità d'Italia, destinata all'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante c.d. Luna Park di Carnevale.

Resta consentita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in contenitori di vetro e/o lattine **esclusivamente all'interno dei pubblici esercizi**, laddove per somministrazione di alimenti e bevande, si intende: “*...la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.*” (art. 2, comma 1, L.R. 29 dicembre 2006 n. 38).

Nelle aree esterne autorizzate per l'occupazione di suolo pubblico ai fini della somministrazione temporanea e nei dehors dei pubblici esercizi gli esercenti delle attività dovranno travasare le bevande per la consumazione in bicchieri monouso.

## DISPONE

- che l'Associazione “*Famija Monregaleisa 1949 APS*” adotti le idonee procedure di controllo e vigilanza del divieto impartito, nell'ambito dell'area adibita a tale evento;
- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio comunale e sia trasmesso ai seguenti Organi di Polizia, per la vigilanza circa l'ottemperanza del divieto impartito:
  - Comando Compagnia e Stazione Carabinieri Mondovì;
  - Comando Compagnia Guardia di Finanza Mondovì;
  - Comando Polizia Locale Mondovì;
  - Questura di Cuneo;
  - Prefettura di Cuneo;
- che il presente provvedimento venga notificato all'Associazione “*Famija Monregaleisa 1949 APS*”;
- che del presente provvedimento venga data informazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Mondovì e trasmesso:
  - allo Studio Leonardo s.r.l. s.u. con sede in Centallo;

- all’Ufficio Stampa del Comune;
- alle Associazioni di categoria;
- ai gestori dei distributori automatici di bevande ubicati nel rione di Mondovì Breo;
- ai gestori delle attività delle attrazioni dello spettacolo viaggiante presenti nell’ambito del LUNA PARK di Carnevale;

#### AVVERTE

- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte, entro 60 giorni dalla notificazione ovvero, in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni;
- che le violazioni alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno punite ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Mondovì, lì 07/02/2026

**IL SINDACO  
LUCA ROBALDO\***

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.